

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

C.so Cavour, 2 – 70121 BARI – tel. 080/2174111

Sito web: <http://www.ba.camcom.it>

Approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 106 del 13/07/2009
(Stanziamiento € 500.000,00)

BANDO DI CONTRIBUTI

PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI NELLE PMI

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari (di seguito Camera di Commercio), allo scopo di favorire l'occupazione e l'inserimento di soggetti di età compresa tra 30 e 50 anni, che:

- non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- siano disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti;
- abbiano perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento nei 12 mesi precedenti;

concede contributi alle PMI¹ iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Bari che assumono tali soggetti con contratto di lavoro che si protragga per un durata non inferiore a 12 mesi continuativi.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO (IN REGIME "DE MINIMIS")

I contributi erogati ai sensi del presente bando sono concessi in conformità al regime comunitario del *de minimis*².

¹Per la definizione di PMI si intendono quelle che soddisfano la definizione dell'Allegato 1 di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e della Commissione Europea, del 6 agosto 2008 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 214 del 9.8.2008).

" ALLEGATO I - *Definizione di PMI*

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro."

²L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L 379, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,

Le spese che godono di contributi erogati con il presente bando non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione pubblica.

Art. 3 - FONDO STANZIATO

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente bando è di **euro 500.000,00**.

Nel caso in cui tale somma risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo presentate, si procederà **all'ammissione seguendo l'ordine cronologico (data e ora) fino ad esaurimento dell'importo stabilito. A tal fine farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.**

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammesse ai benefici del presente bando le PMI che:

- siano iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA di Bari e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- non versino in condizioni di difficoltà con riferimento all'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008³;
- non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio dell'Unione Europea, del 22 marzo 1999;
- non operino nei settori esclusi dal regime comunitario *de minimis*⁴;

riconducibili alla categoria "*de minimis*", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni.

Si fa presente che l'Unione Europea, con comunicazione adottata in data 17 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta U.E. 2009/C16/01 (la "**Comunicazione**"), ha innalzato la suddetta soglia ad Euro 500.000 in maniera temporanea fino al 31 dicembre 2010 per fronteggiare l'attuale crisi economica, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste nell'articolo 4.2.2 della Comunicazione e richiamate **dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sugli Aiuti temporanei di Stato.**

³ **"..per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:**

- a) qualora, se si tratta di una **società a responsabilità illimitata**, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, **abbia perduto più della metà del capitale**, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una **procedura concorsuale** per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma."

⁴ Vedi art. 3 comma 2 del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sugli Aiuti temporanei di Stato**,

"Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

- a) pesca;

- siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall'ufficio territorialmente competente che verrà allegato in originale per l'erogazione del contributo.

Per partecipare all'iniziativa le imprese richiedenti devono assumere un lavoratore con contratto **di lavoro che si protragga per un periodo non inferiore a 12 mesi continuativi.**

La data di assunzione del lavoratore deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di contributo ai sensi del presente bando.

E' esclusa dalle agevolazioni di cui al presente bando l'assunzione di lavoratori che siano coniugi o discendenti in linea diretta fino al secondo grado del titolare, dei soci od amministratori dell'impresa richiedente.

E' ammessa la presentazione di **una sola richiesta di contributo da parte della medesima impresa.**

Art. 5 - AMMONTARE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La misura massima del singolo contributo è fissata in **€4.000 (per contratti full time) ed € 2.000 (per contratti part time per almeno 20 ore di lavoro settimanali)**, a titolo di compartecipazione per i costi sostenuti per l'assunzione di tali soggetti per **un periodo pari ad almeno a 12 mesi continuativi (Durata Minima).**

Il contributo sarà erogato come indicato al successivo art. 7.

Art. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

La richiesta di contributo, da redigere sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet (www.ba.camcom.it), può essere presentata - **a decorrere a decorrere dal 27 luglio 2009 e fino al 21 settembre 2009 - esclusivamente a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Camera di Commercio - Servizio Attività Promozionali - C.so Cavour, 2 - 70121 Bari, indicando sulla parte esterna della busta - Oggetto: Bando di contributi per l'assunzione di soggetti disoccupati nelle PMI.**

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero

- l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.”

Alla richiesta dovrà essere allegata:

1. una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema scaricabile dal sito Internet (www.ba.camcom.it), debitamente compilata e sottoscritta ai sensi dell'art. 19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000;
2. relazione da parte dell'impresa richiedente avente ad oggetto i principali termini e condizioni del contratto di assunzione che si intende sottoscrivere con il lavoratore (mansione, inquadramento lavorativo, retribuzione economica);
3. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Le richieste giudicate ammissibili saranno ordinate sulla base della graduatoria di cui all'art. 3, **fino a totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile.**

La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della documentazione integrativa, entro e non oltre il termine fissato dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 7 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Alle imprese richiedenti è data tempestiva comunicazione dell'accoglimento o del diniego della richiesta di contributo.

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a contribuzione, l'impresa beneficiaria dovrà procedere all'assunzione del lavoratore e dovrà trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena la decadenza dell'agevolazione di cui al successivo articolo 10 del presente bando, copia del contratto di assunzione, nonché la scheda anagrafica del lavoratore assunto rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente, dalla quale risulti la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1 del Bando.

Il pagamento del contributo verrà effettuato in base alle seguenti modalità.

Entro 30 giorni, decorso il periodo di Durata Minima del rapporto di lavoro, l'impresa richiedente, dovrà produrre la seguente documentazione di spesa comprovante la sussistenza del rapporto di lavoro e l'importo della retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di Durata Minima:

1. copia del libro unico del lavoro firmato dal lavoratore;
2. copia del modello DM10 e del modello unificato F24 dal quale è possibile verificare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del lavoratore;
3. originale del DURC rilasciato dall'ufficio territorialmente competente (di seguito tutti collettivamente i “**Documenti**”).

Il contributo sarà liquidato con provvedimento dirigenziale entro 60 giorni dalla data di presentazione dei Documenti.

Resta inteso che:

- 1) la mancata presentazione anche di uno solo dei Documenti, relativi al periodo di Durata Minima, determinerà la mancata erogazione dell'agevolazione concessa;
- 2) in caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore o per maternità, il contributo sarà corrisposto limitatamente e in proporzione al periodo di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore.

Il contributo sarà liquidato, con provvedimento dirigenziale di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dei Documenti relativi al periodo di Durata Minima.

I contributi saranno erogati dalla Camera di Commercio alle imprese richiedenti, previa verifica del soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal presente bando, essendo inteso che condizione essenziale per poter procedere all'erogazione dei predetti contributi alle imprese richiedenti sia l'avvenuta assunzione del lavoratore e la sua permanenza lavorativa presso l'impresa richiedente nel periodo di Durata Minima (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9). Dell'erogazione sarà data notizia all'impresa richiedente.

Art. 8 – RINUNCIA

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo ovvero all'assunzione del lavoratore dovranno darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di consentire ad altre imprese richiedenti di essere ammesse al beneficio delle agevolazioni di cui al presente bando.

Art. 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese beneficiarie, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono tenute a mantenere continuativamente alle proprie dipendenze il lavoratore per la Durata Minima, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Art. 10 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO

L'impresa richiedente decadrà dal beneficio dell'agevolazione concessa qualora, a seguito della presentazione della rendicontazione, venga accertato il venir meno o l'insussistenza di altri vincoli o requisiti richiesti dal presente bando.

L'impresa richiedente decadrà, altresì, dal beneficio dell'agevolazione concessa qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti al precedente articolo 7 in relazione all'assunzione del lavoratore e all'invio del contratto di assunzione alla Camera di Commercio di Bari nei termini ivi previsti.

Costituiscono ulteriore causa di decadenza, il mancato rispetto degli obblighi inerenti:

- la sicurezza del lavoro;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi a tutela del lavoro;
- l'assunzione dei disabili;
- il CCNL applicato.

Art. 11 – CONTROLLI E ISPEZIONI: REVOCA DEL CONTRIBUTO

La Camera di Commercio potrà disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando, ivi inclusi quelli previsti dal precedente articolo 9 e l'obbligo della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, pena la revoca dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente bando.

Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, l'impresa beneficiaria dovrà restituire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della determinazione dirigenziale di revoca delle agevolazioni concesse, l'importo indebitamente percepito che sarà gravato dell'interesse legale calcolato sulla base del saggio in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso.

Art. 12 – AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata con legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio Attività Promozionali della Camera di Commercio di Bari.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del su indicato Servizio.

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati :

- ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede legale in C.so Cavour, n. 2 - 70121 Bari;